



COMUNE DI COSEANO
PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 56 DEL 21-12-2024**

OGGETTO	Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.. Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2023.
---------	--

Oggi **ventuno** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **13:36**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima^A convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
ASQUINI DAVID	Presente	DEL NEGRO VALERIO	Presente
MUNINI MICHELA	Presente	OTTOBORGO PASQUALINO	Presente
PICCOLI CORNELIA	Presente	MATTIUSI FRANCESCO	Presente
MARCUZZI MARTA	Assente	GIOVANATTO DANIELE	Presente
COIANIS ENRICO	Presente	PICCOLI GABRIELE	Presente
GIOVANATTO PAOLO	Presente	GATTESCO LETIZIA	Presente
ASSUTTA MARINA	Assente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Vice Segretario Comunale Pagnucco Tania.

Constatato legale il numero degli intervenuti, ASQUINI DAVID nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.. Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2023.
----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO che:

- l'articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 100/2017 (di seguito TUSP), **prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente la revisione periodica delle partecipazioni detenute entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 20, comma 3). L'adempimento va riferito alla situazione al 31.12 dell'anno precedente (art. 26, comma 11)";**
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- l'articolo 20 comma 2 del TUSP impone la dismissione:
 - a) delle partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP;
 - b) delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - c) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - d) delle partecipazioni in società che nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- il medesimo art. 20 prevede la necessità di redigere un piano di razionalizzazione con la dismissione nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

RICORDATO inoltre che:

- l'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 22/03/2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

- l'art. 26, comma 11, del TU stabilisce che “alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si proceda a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 43 del 20.12.2023 con la quale l'Amministrazione Comunale ha condotto l'analisi delle partecipazioni detenute al 31.12.2022 che così può essere riassunta:

- a) il Comune di Coseano risulta titolare di un'unica partecipazione societaria **diretta** nella società CAFC S.p.A. (individuata da AUSIR quale soggetto gestore del servizio idrico integrato) e che tale società rispetta i requisiti di TU affinché la stessa possa essere mantenuta;
- b) il comune di Coseano, tramite la società CAFC S.p.A. possiede una partecipazione societarie **indiretta**:
 - b1) nella società Friulab s.r.l. che rispetta i requisiti di TU affinché la stessa possa essere mantenuta;

CONSIDERATO che, in base agli indirizzi impartiti dal MEF-Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti, sono oggetto di comunicazione:

1. tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti, in maniera del tutto analoga ai precedenti censimenti annuali condotti dal Dipartimento del tesoro;
2. tutte le partecipazioni indirette detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione. Non sono considerati “organismi tramite” i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, quali i consorzi fra Enti Locali etc...;

CONSIDERATO altresì che i medesimi indirizzi impartiti dal MEF-Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti specificano come l'articolo 20, comma 4 del TUSP prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti;

ACQUISITA la nota prot. n. 153132/2024 del 22.10.2024 di CAFC S.p.A. (ns. prot. n. 6846 del 23.10.2024) laddove si specifica che, alla data del 31.12.2023, detta società deteneva le seguenti partecipazioni:

- Acquedotto Poiana con quota pari all'51,00% del capitale sociale, corrispondente ad un valore nominale di € 1.020.000,00;

Mentre, la società Friulab srl è stata incorporata in CAFC spa in data 07.12.2023 con effetti contabili e fiscali a far data dal 01.01.2023;

PRESA VISIONE:

- della Relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente ex art. 20, comma 4 D. Lgs. 175/2016;
- del Piano di razionalizzazione inerente alle partecipazioni societarie al 31.12.2023;

VISTO che sia la Società CAFC spa e la Società Acquedotto Poiana spa, come si evince dalle schede allegate, rispettano i requisiti previsti dalla normativa vigente per poter mantenere la partecipazione rispettivamente diretta ed indiretta;

RICHIAMATA la PEC ricevuta dall'AUSIR del 27.11.2024 prot. 3718/P, acclarata al prot. 7664 del 27.11.2024, con la quale è stata trasmessa la relazione di ricognizione sulla gestione del Servizio Idrico Integrato (Aggiornamento anno 2023);

ATTESTATO che, sulla proposta della presente, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del TUEL;

ATTESA l'urgenza;

Il Sindaco spiega le partecipazioni dirette ed indirette possedute dal Comune.

Non essendoci interventi, si procede con la votazione.

Votazione:

Favorevoli: 11 - Astenuti: / - Contrari: /

su 11 consiglieri presenti e 11 consiglieri votanti

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di dare atto che il Comune di Coseano risulta titolare di un'unica partecipazione societaria diretta nella società CAFC S.p.A. come da **allegato A) "Azionisti CAFC al 31.12.2023"** e che tale società rispetta i requisiti di TU affinché la stessa possa essere mantenuta;
3. di dare atto che il Comune di Coseano, per il tramite della società CAFC S.p.A., al 31.12.2023, detiene una partecipazione indiretta nella società Acquedotto Poiana come risulta dall'**allegato A) "Azionisti CAFC al 31.12.2023"** e che, tale società, rispetta i requisiti di TU affinché la stessa possa essere mantenuta;
4. di approvare la **Relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente ex art. 20, comma 4 D. Lgs. 175/2016, allegato B)** al presente provvedimento e dello stesso parte integrante e sostanziale;
5. di approvare il **Piano di razionalizzazione inerente alle partecipazioni societarie al 31.12.2023, allegato C)** al presente provvedimento e dello stesso parte integrante e sostanziale con le relative schede di sintesi.

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 61 del 11-12-2024 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.. Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2023.
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
ASQUINI DAVID

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Vice Segretario Comunale
Pagnucco Tania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMPOSIZIONE SOCIETARIA DI CAFC S.p.A. 31.12.2023

	Nominativo	Totale n. azioni	Valore nominale azione	Valore nominale	% Partec.	Partecipata indiretta Acquedotto Poiana 51,00%
1	Comune di Aiello del Friuli	6.133,00	51,65	316.769,45	0,713171%	0,363717%
2	Comune di Amaro	383,00	51,65	19.781,95	0,044537%	0,022714%
3	Comune di Ampezzo	625,00	51,65	32.281,25	0,072678%	0,037066%
4	Comune di Aquileia	30,00	51,65	1.549,50	0,003489%	0,001779%
5	Comune di Arta Terme	250,00	51,65	12.912,50	0,029071%	0,014826%
6	Comune di Artegna	7.915,00	51,65	408.809,75	0,920390%	0,469399%
7	Comune di Attimis	15,00	51,65	774,75	0,001744%	0,000890%
8	Comune di Bagnaria Arsa	6.968,00	51,65	359.897,20	0,810268%	0,413237%
9	Comune di Basiliano	11.349,00	51,65	586.175,85	1,319709%	0,673052%
10	Comune di Bertiolo	7.585,00	51,65	391.765,25	0,882016%	0,449828%
11	Comune di Bicinicco	6.956,00	51,65	359.277,40	0,808873%	0,412525%
12	Comune di Bordano	250,00	51,65	12.912,50	0,029071%	0,014826%
13	Comune di Buja	14.841,00	51,65	766.537,65	1,725774%	0,880145%
14	Comune di Buttrio	3.080,00	51,65	159.082,00	0,358155%	0,182659%
15	Comune di Camino al Tagliamento	6.561,00	51,65	338.875,65	0,762941%	0,389100%
16	Comune di Campoformido	12.241,00	51,65	632.247,65	1,423435%	0,725952%
17	Comune di Campolongo Tapogliano	10.566,00	51,65	545.733,90	1,228659%	0,626616%
18	Comune di Carlino	13.634,00	51,65	704.196,10	1,585419%	0,808564%
19	Comune di Cassacco	4.039,00	51,65	208.614,35	0,469672%	0,239533%
20	Comune di Castions di Strada	8.407,00	51,65	434.221,55	0,977601%	0,498577%
21	Comune di Cavazzo Carnico	960,00	51,65	49.584,00	0,111633%	0,056933%
22	Comune di Cercivento	5,00	51,65	258,25	0,000581%	0,000297%
23	Comune di Cervignano del Friuli	25.205,00	51,65	1.301.838,25	2,930943%	1,494781%
24	Comune di Chiopris Viscone	5.623,00	51,65	290.427,95	0,653866%	0,333472%
25	Comune di Chiusaforte	250,00	51,65	12.912,50	0,029071%	0,014826%
26	Comune di Cividale del Friuli	9.238,00	51,65	477.142,70	1,074234%	0,547859%
27	Comune di Codroipo	20.828,00	51,65	1.075.766,20	2,421967%	1,235203%
28	Comune di Colloredo di Monte Albano	7.658,00	51,65	395.535,70	0,890504%	0,454157%
29	Comune di Comeglians	383,00	51,65	19.781,95	0,044537%	0,022714%
30	Comune di Corno di Rosazzo	2.465,00	51,65	127.317,25	0,286641%	0,146187%
31	Comune di Coseano	7.963,00	51,65	411.288,95	0,925971%	0,472245%
32	Comune di Dignano	8.163,00	51,65	421.618,95	0,949228%	0,484106%
33	Comune di Dogna	250,00	51,65	12.912,50	0,029071%	0,014826%
34	Comune di Drenchia	5.409,00	51,65	279.374,85	0,628981%	0,320780%
35	Comune di Enemonzo	960,00	51,65	49.584,00	0,111633%	0,056933%
36	Comune di Faedis	9.625,00	51,65	497.131,25	1,119236%	0,570810%
37	Comune di Fagagna	12.144,00	51,65	627.237,60	1,412155%	0,720199%
38	Comune di Fiumicello	8.448,00	51,65	436.339,20	0,982369%	0,501008%
39	Comune di Flaibano	6.481,00	51,65	334.743,65	0,753638%	0,384355%
40	Comune di Forgaria del Friuli	24,00	51,65	1.239,60	0,002791%	0,001423%
41	Comune di Forni Avoltri	960,00	51,65	49.584,00	0,111633%	0,056933%
42	Comune di Forni di Sopra	250,00	51,65	12.912,50	0,029071%	0,014826%
43	Comune di Forni di Sotto	250,00	51,65	12.912,50	0,029071%	0,014826%
44	Comune di Gemona del Friuli	19.795,00	51,65	1.022.411,75	2,301846%	1,173941%
45	Comune di Gonars	8.578,00	51,65	443.053,70	0,997486%	0,508718%
46	Comune di Grimacco	5.766,00	51,65	297.813,90	0,670495%	0,341952%
47	Comune di Latisana	18.423,00	51,65	951.547,95	2,142304%	1,092575%
48	Comune di Lauco	383,00	51,65	19.781,95	0,044537%	0,022714%
49	Comune di Lestizza	9.858,00	51,65	509.165,70	1,146330%	0,584628%
50	Comune di Lignano Sabbiadoro	22.679,00	51,65	1.171.370,35	2,637210%	1,344977%
51	Comune di Lusevera	7.762,00	51,65	400.907,30	0,902598%	0,460325%
52	Comune di Magnano in Riviera	7.220,00	51,65	372.913,00	0,839572%	0,428182%
53	Comune di Majano	11.687,00	51,65	603.633,55	1,359014%	0,693097%
54	Comune di Malborghetto Valbruna	250,00	51,65	12.912,50	0,029071%	0,014826%
55	Comune di Manzano	5.671,00	51,65	292.907,15	0,659448%	0,336318%
56	Comune di Marano Lagunare	14.611,00	51,65	754.658,15	1,699029%	0,866505%
57	Comune di Martignacco	11.253,00	51,65	581.217,45	1,308546%	0,667359%
58	Comune di Mereto di Tomba	8.450,00	51,65	436.442,50	0,982602%	0,501127%
59	Comune di Moggio Udinese	124,00	51,65	6.404,60	0,014419%	0,007354%
60	Comune di Moimacco	1.597,00	51,65	82.485,05	0,185706%	0,094710%
61	Comune di Montenars	250,00	51,65	12.912,50	0,029071%	0,014826%
62	Comune di Mortegliano	10.610,00	51,65	548.006,50	1,233775%	0,629225%
63	Comune di Moruzzo	7.402,00	51,65	382.313,30	0,860736%	0,438975%
64	Comune di Muzzana del Turgano	13.536,00	51,65	699.134,40	1,574023%	0,802752%
65	Comune di Nimis	8.981,00	51,65	463.868,65	1,044348%	0,532618%
66	Comune di Osoppo	8.639,00	51,65	446.204,35	1,004579%	0,512335%

Conferimento CAFC - POIANA
Composizione capitale sociale finale

67	Comune di	Ovaro	383,00	51,65	19.781,95	0,044537%	0,022714%
68	Comune di	Pagnacco	9.332,00	51,65	481.997,80	1,085164%	0,553434%
69	Comune di	Palazzolo dello Stella	15.099,00	51,65	779.863,35	1,755775%	0,895445%
70	Comune di	Palmanova	14.236,00	51,65	735.289,40	1,655422%	0,844265%
71	Comune di	Paluzza	250,00	51,65	12.912,50	0,029071%	0,014826%
72	Comune di	Pasian di Prato	13.656,00	51,65	705.332,40	1,587977%	0,809868%
73	Comune di	Pavia di Udine	5.914,00	51,65	305.458,10	0,687705%	0,350729%
74	Comune di	Paularo	3,00	51,65	154,95	0,000349%	0,000178%
75	Comune di	Pocenia	7.126,00	51,65	368.057,90	0,828641%	0,422607%
76	Comune di	Pontebba	383,00	51,65	19.781,95	0,044537%	0,022714%
77	Comune di	Porpetto	62,00	51,65	3.202,30	0,007210%	0,003677%
78	Comune di	Povoletto	11.735,00	51,65	606.112,75	1,364595%	0,695944%
79	Comune di	Pozzuolo del Friuli	12.150,00	51,65	627.547,50	1,412853%	0,720555%
80	Comune di	Pradamano	2.778,00	51,65	143.483,70	0,323038%	0,164749%
81	Comune di	Prato Carnico	383,00	51,65	19.781,95	0,044537%	0,022714%
82	Comune di	Precenico	7.098,00	51,65	366.611,70	0,825385%	0,420947%
83	Comune di	Premariacco	4.002,00	51,65	206.703,30	0,465369%	0,237338%
84	Comune di	Preone	960,00	51,65	49.584,00	0,111633%	0,056933%
85	Comune di	Prepotto	6.932,00	51,65	358.037,80	0,806082%	0,411102%
86	Comune di	Pulfero	7.874,00	51,65	406.692,10	0,915622%	0,466967%
87	Comune di	Ragogna	8.663,00	51,65	447.443,95	1,007370%	0,513759%
88	Comune di	Ravascletto	383,00	51,65	19.781,95	0,044537%	0,022714%
89	Comune di	Raveo	960,00	51,65	49.584,00	0,111633%	0,056933%
90	Comune di	Reana del Rojale	10.176,00	51,65	525.590,40	1,183308%	0,603487%
91	Comune di	Remanzacco	4.413,00	51,65	227.931,45	0,513162%	0,261713%
92	Comune di	Resia	250,00	51,65	12.912,50	0,029071%	0,014826%
93	Comune di	Resiutta	383,00	51,65	19.781,95	0,044537%	0,022714%
94	Comune di	Rigolato	960,00	51,65	49.584,00	0,111633%	0,056933%
95	Comune di	Rive d'Arcano	7.859,00	51,65	405.917,35	0,913878%	0,466078%
96	Comune di	Rivignano Teor	14.504,00	51,65	749.131,60	1,686586%	0,860159%
97	Comune di	Ronchis	7.246,00	51,65	374.255,90	0,842595%	0,429724%
98	Comune di	Ruda	6.742,00	51,65	348.224,30	0,783988%	0,399834%
99	Comune di	San Daniele del Friuli	14.287,00	51,65	737.923,55	1,661352%	0,847290%
100	Comune di	San Giorgio di Nogaro	15.176,00	51,65	783.840,40	1,764729%	0,900012%
101	Comune di	San Giovanni al Natisone	5.106,00	51,65	263.724,90	0,593747%	0,302811%
102	Comune di	San Leonardo	6.903,00	51,65	356.539,95	0,802710%	0,409382%
103	Comune di	San Pietro al Natisone	2.279,00	51,65	117.710,35	0,265012%	0,135156%
104	Comune di	San Vito al Torre	6.077,00	51,65	313.877,05	0,706659%	0,360396%
105	Comune di	San Vito di Fagagna	6.531,00	51,65	337.326,15	0,759452%	0,387321%
106	Comune di	Santa Maria la Longa	7.481,00	51,65	386.393,65	0,869922%	0,443660%
107	Comune di	Sappada	67,00	51,65	3.460,55	0,007791%	0,003973%
108	Comune di	Sauris	375,00	51,65	19.368,75	0,043607%	0,022239%
109	Comune di	Savogna	6.191,00	51,65	319.765,15	0,719916%	0,367157%
110	Comune di	Sedegliano	10.570,00	51,65	545.940,50	1,229124%	0,626853%
111	Comune di	Socchieve	960,00	51,65	49.584,00	0,111633%	0,056933%
112	Comune di	Stregna	5.922,00	51,65	305.871,30	0,688635%	0,351204%
113	Comune di	Sutrio	3,00	51,65	154,95	0,000349%	0,000178%
114	Comune di	Taipana	8.216,00	51,65	424.356,40	0,955391%	0,487249%
115	Comune di	Talmassons	8.936,00	51,65	461.544,40	1,039116%	0,529949%
116	Comune di	Tarcento	19.013,00	51,65	982.021,45	2,210912%	1,127565%
117	Comune di	Tarvisio	1.427,00	51,65	73.704,55	0,165938%	0,084628%
118	Comune di	Tavagnacco	16.833,00	51,65	869.424,45	1,957412%	0,998280%
119	Comune di	Terzo di Aquileia	290,00	51,65	14.978,50	0,033722%	0,017198%
120	Comune di	Tolmezzo	1.919,00	51,65	99.116,35	0,223149%	0,113806%
121	Comune di	Torreano	8.337,00	51,65	430.606,05	0,969461%	0,494425%
122	Comune di	Torviscosa	6.503,00	51,65	335.879,95	0,756196%	0,385660%
123	Comune di	Trasaghis	250,00	51,65	12.912,50	0,029071%	0,014826%
124	Comune di	Treppo Grande	4.032,00	51,65	208.252,80	0,468858%	0,239118%
125	Comune di	Treppo Ligosullo	64,00	51,65	3.305,60	0,007442%	0,003796%
126	Comune di	Tricesimo	4.031,00	51,65	208.201,15	0,468742%	0,239058%
127	Comune di	Trivignano Udinese	2.598,00	51,65	134.186,70	0,302106%	0,154074%
128	Comune di	Udine	27.257,00	51,65	1.407.824,05	3,169559%	1,616475%
129	Comune di	Varmo	7.720,00	51,65	398.738,00	0,897714%	0,457834%
130	Comune di	Venzzone	383,00	51,65	19.781,95	0,044537%	0,022714%
131	Comune di	Verzegnis	383,00	51,65	19.781,95	0,044537%	0,022714%
132	Comune di	Villa Santina	960,00	51,65	49.584,00	0,111633%	0,056933%
133	Comune di	Visco	5.277,00	51,65	272.557,05	0,613632%	0,312952%
134	Comune di	Zuglio	250,00	51,65	12.912,50	0,029071%	0,014826%
135	Comunità	di Montagna della Carnia	5.385,00	51,65	278.135,25	0,626190%	0,319357%
136	Comunità	di Montagna del Gemonese	180,00	51,65	9.297,00	0,020931%	0,010675%
	TOTALE		859.962,00		44.417.037,30	100,000000%	51,000000%

COMUNE DI COSEANO



RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI (Art. 20, c. 4, TUSP)

PREMESSA

L'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 prevede che "...entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ...".

Gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche emanati dal MEF- Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti evidenziano che nella relazione vanno fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che:

- a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell'anno precedente;
- b) sono ancora detenute dall'amministrazione pubblica.

Per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente.

Gli indirizzi medesimi specificano inoltre che le informazioni possono essere inquadrare in apposite schede – una per ciascuna partecipazione interessata da misure di razionalizzazione – che, nel loro complesso, compongono la relazione sull'attuazione.

Con deliberazione consiliare n. 43 del 20.12.2023 con la quale l'Amministrazione Comunale ha condotto l'analisi delle partecipazioni detenute al 31.12.2022 che così può essere riassunta:

- a) il comune di COSEANO risulta titolare di un'unica partecipazione societaria **diretta** nella società CAFC S.p.A. (individuata da AUSIR quale soggetto gestore del servizio idrico integrato) e che tale società rispetta i requisiti di TUSP affinché la stessa possa essere mantenuta;
- b) il comune di COSEANO, tramite la società CAFC S.p.A. possiede una partecipazione societaria

indiretta:

- b1) nella società Friulab s.r.l. che rispetta i requisiti di TUSP affinché la stessa possa essere mantenuta;

Sostanzialmente quindi l'atto consiliare n. 43/2023 prevedeva il mantenimento della partecipata diretta CAFC s.p.a. e della partecipata indiretta Friulab s.r.l., visto che la dismissione della partecipata indiretta BANCA DI CIVIDALE Società Cooperativa per Azioni si è perfezionata in data 25.02.2022 con la vendita delle 838 azioni.

Si precisa che, alla data del 31.12.2023, CAFC S.p.A. deteneva le ulteriori partecipazioni in Acquedotto Poiana S.p.A. pari a 51,00% del capitale sociale, corrispondente ad un valore nominale di Euro 1.020.000,00. Al 31.12.2023 la società CAFC non deteneva ulteriori partecipazioni dato che la società Friulab s.r.l. è stata incorporata in CAFC S.p.A. in data 07.12.2023 con effetti contabili e fiscali a far data dal 01.01.2023.

Quindi **l'analisi delle partecipazioni al 31.12.2023 può essere sintetizzata come segue:**

- a) il **Comune di Coseano risulta titolare di un'unica partecipazione societaria diretta nella società CAFC S.p.A.** (individuata da AUSIR quale soggetto gestore del servizio idrico integrato) e che tale società rispetta i requisiti di TUSP affinché la stessa possa essere mantenuta;
- b) il comune di Coseano, tramite la società CAFC S.p.A. possiede UNA partecipazione societaria indiretta:
 - b1) nella società Acquedotto Poiana S.p.A. che rispetta i requisiti di TUSP affinché la stessa possa essere mantenuta;

Schede delle partecipazioni inerenti alla Relazione

Gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche emanati dal MEF- Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti, prevedono che le informazioni possono essere inquadrare in apposite schede – una per ciascuna partecipazione interessata da misure di razionalizzazione – che, nel loro complesso, compongono la relazione sull'attuazione.

L'unica società partecipata interessata da misure di razionalizzazione era Banca di Cividale (società cooperativa per azioni); per tanto si riporta l'unica scheda di sintesi

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31.12.2023	
PARTECIPATA: FRIULAB srl (PARTECIPAZIONE INDIRETTA TRAMITE CAFC S.P.A.)	
<u>Interventi Programmati:</u> INCORPORAZIONE	<u>Stato di attuazione:</u> CAFC s.p.a. ha specificato che la società Friulab srl è stata incorporata in CAFC spa in data 07.12.2023 con effetti contabili e fiscale a far data dal 01.01.2023
<u>Modalità di attuazione prevista:</u> NON SPECIFICATA	<u>Stato di attuazione:</u> Vedi quanto riportato sopra
<u>Tempi stimati:</u> NON SPECIFICATI	<u>Stato di attuazione:</u> Vedi quanto riportato sopra

COMUNE DI COSEANO



PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI (Art. 20, c. 1-2, TUSP)

L'art. 20, comma, del D.Lgs. 175/2016 prevede che "...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione ...".

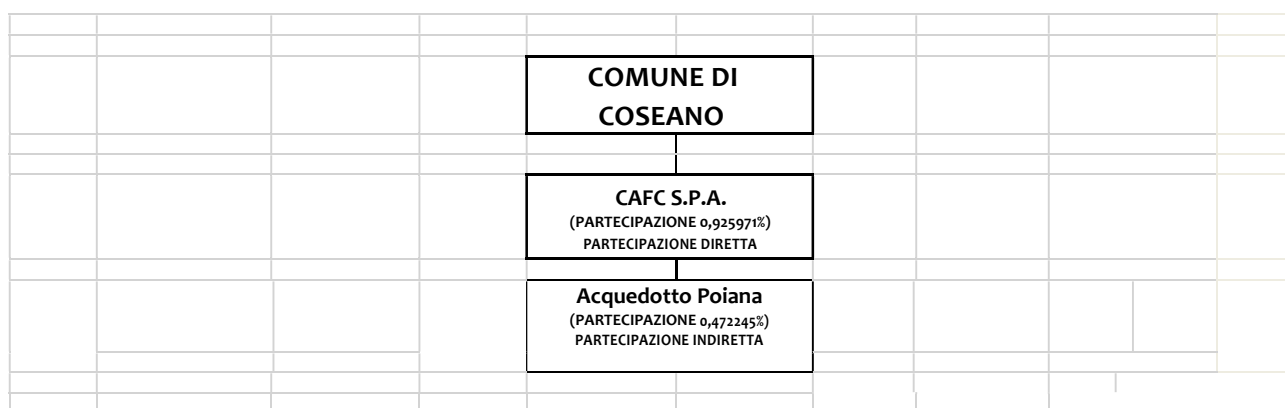
In particolare è previsto che il Piano si componga di:

- prospetto che rappresenti graficamente i rapporti di partecipazione esistenti tra l'amministrazione e le società partecipate direttamente e indirettamente,
- ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito: elenco delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente, anticipando gli esiti della ricognizione per ciascuna partecipazione,
- Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni: schede tecniche relative a ogni singola partecipazione, che riportino le attività svolte dalla società partecipata ed i suoi principali dati di bilancio, al fine di una consapevole valutazione della loro coerenza con le disposizioni del TUSP e delle conseguenti azioni da intraprendere

L'analisi delle partecipazioni detenute al 31.12.2023 così può essere riassunta:

- a) il comune di COSEANO risulta titolare di un'unica partecipazione societaria **diretta** nella società CAFC S.p.A. (individuata da AUSIR quale soggetto gestore del servizio idrico integrato) e che tale società rispetta i requisiti di TU affinché la stessa possa essere mantenuta;
- b) il comune di COSEANO, tramite la società CAFC S.p.A. possiede una partecipazione societaria **indiretta**:
 - b1) nella società Acquedotto Poiana che rispetta i requisiti di TU affinché la stessa possa essere mantenuta;

Di seguito, come indicato negli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche emanati dal MEF-Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti si riporta il **PROSPETTO GRAFICO** che sintetizza i rapporti di partecipazione esistenti tra l'amministrazione e le società partecipate direttamente e indirettamente:



Di seguito si riportano le schede di ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune direttamente e indirettamente, anticipando gli esiti della ricognizione per ciascuna partecipazione, schede tecniche relative a ogni singola partecipazione, che riportino le attività svolte dalla società partecipata ed i suoi principali dati di bilancio, al fine di una consapevole valutazione della loro coerenza con le disposizioni del TUSP e delle conseguenti azioni da intraprendere.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Cod ATECO:

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Qualora partecipata entro l'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-bis T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

CAFC SpA è società a capitale totalmente pubblico affidataria in house, nel rispetto degli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 (soppressi dal 01/07/2023 ai sensi del D.lgs. 36/2023) e all'art. 16 del D.lgs. 175/2016 del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli, coincidente con la Provincia di Udine. La società rispetta i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in tema di in house providing, in particolare:

- assenza di soci privati;
- esercizio congiunto del controllo analogo in base ad apposite clausole statutarie e idonea convenzione tra i soci affidanti;
- svolgimento di oltre l'80% dell'attività aziendale a favore dei soci affidanti.

L'affidamento trentennale del SII a CAFC SpA quale unico gestore d'Ambito è stato disposto dalla CATO (attualmente sostituita dall'AUSIR quale nuovo Ente di governo d'ambito) nel 2015 e con scadenza al 2045 ed è regolato da apposita Convenzione unica, ai sensi della Del. AEEGSI 23/12/2015 n. 656/2015/R/IDR di pari scadenza.

CAFC SpA è società di gestione affidataria a livello d'Ambito del servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, pienamente qualificabile come servizio di interesse economico generale ai sensi dell'art. 2 e 4, co. 2, lett. a) del D.lgs. 175/2016.

Il servizio idrico integrato rientra espressamente tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi della lett. b), comma 27, art. 14, del DL 78/2010 ed è essenziale alle loro finalità istituzionali.

Lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni del D.lgs. 175/2016.

Il controllo analogo è esercitato in forma congiunta dai soci affidanti in house sulla base di idonea convenzione all'uopo stipulata e alla luce dell'art. 25-bis dello Statuto.

Il possesso della partecipazione risulta strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti (e)	271,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	14.594.656,00
Compensi amministratori	62.049,00
Compensi componenti organo di controllo	54.080,00

Importi in euro		Importi in euro			
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		FATTURATO			
		2023	2022	2021	
2023	5.291.207,00	A1)	54.305.207,00	48.756.179,00	47.975.021,00
2022	4.613.232,00	A5)	16.366.248,00	15.754.581,00	12.784.472,00
2021	1.352.966,00	A dedurre contr.c/es. e c/imp	11.399.835,00	10.182.628,00	9.743.150,00
2020	2.620.096,00	Tot.Fatturato	59.271.620,00	54.328.132,00	51.016.343,00
2019	3.693.198,00	FATTURATO MEDIO	54.872.031,67		

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

CAFC SpA rispetta pienamente i requisiti stabiliti per il suo mantenimento dal D.Lgs. 175/2016 e non rientra in alcuna delle ipotesi di criticità ivi previste dall'art. 20, c. 2, ai fini della predisposizione di eventuali provvedimenti di razionalizzazione. La società persegue una costante azione di controllo e contenimento dei propri costi di funzionamento in attuazione ai programmi e alle direttive stabiliti da ARERA e dall'Autorità di Governo dell'Ambito (AUSIR) posto che l'attività svolta è dalle stesse strettamente programmata, regolata, approvata e monitorata. La società opera nell'ambito degli obiettivi specifici di contenimento dei costi di funzionamento, ivi compresi quelli per il personale, fissati e condivisi dai soci ai sensi dell'art. 19, c. 5 del D.Lgs. 175/2016. Ai sensi della LR 5/2016, in Friuli V.G., dal 2017 è operativa "AUSIR", Autorità d'Ambito (regionale) di governo dei servizi di gestione integrata sia idrico che dei rifiuti, subentrata alle Consulte d'Ambito, definitivamente cessata con il 30/06/2019.

Azioni da intraprendere:

La gestione della società è sottoposta alle direttive e alle forme di vigilanza e controllo di un ampio ed articolato modello organizzativo di settore attuato dall'AUSIR quale Ente di governo dell'Ambito e dall'ARERA. Non compete ai singoli Comuni soci intraprendere azioni specifiche ed autonome posto che le loro attribuzioni si configurano unicamente all'interno delle forme di rappresentanza stabilite dall'art. 8 della LR 5/2016 (Assemblee Locali) oltre all'esercizio congiunto del controllo analogo.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
	CAFC S.P.A.	Diretta	Gestione Servizio Idrico Integrato		Già precedentemente, alla luce dei criteri per la revisione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 era stata riscontrata la strategicità e la piena regolarità della partecipazione in CAFC SpA
					La partecipazione azionaria in CAFC SpA è strettamente necessaria all'espletamento con modalità in-house di cui all'art. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 (soppressi dal 01/07/2023 ai sensi del D.Lgs. 36/2023) e all'art.16 del D.Lgs. 175/2016 del servizio idrico integrato
					CAFC SpA rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata di cui all'art. 5 posto il principio di unicità della gestione del servizio come stabilito dal suo Ente di governo. La società non rientra in alcuna ipotesi di intervento di cui all'art. 20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016.
					CAFC SpA è formalmente e pienamente riconosciuto quale unico gestore d'ambito del SII cui sono destinate a confluire, secondo modalità che verranno fissate dal competente Ente di governo (ora AUSIR), le residue gestioni tutt'ora temporaneamente in capo ad altri soggetti salvaguardati.
					A fronte di alti livelli di qualità, le tariffe praticate dalla società per i servizi erogati, regolarmente verificate e approvate dalle competenti Autorità di regolazione, sono tra le migliori a livello nazionale.
					La società presenta una situazione economico-patrimoniale storicamente e stabilmente solida e con risultati operativi di gestione regolarmente e ampiamente positivi. La situazione finanziaria risulta equilibrata e destinata a permanere tale anche in prospettiva.
					CAFC S.p.A. persegue un costante processo di efficienza relativo alla razionalizzazione dei costi secondo le direttive dell'ente di governo AUSIR e di ARERA.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Cod ATECO:

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Qualora partecipata entro l'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-bis T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Acquedotto Poiana S.p.A. eroga, in qualità di subconcessionaria di CAFC, con decorrenza dal 01.07.2023, i servizi previsti dal Servizio Idrico Integrato nei territori dei 12 Comuni soci Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Trivignano Udinese. Tale rapporto di sub concessione è regolamentato da un apposito "contratto di concessione di servizi" stipulato tra le due società in questione. L'acquisizione da parte di CAFC S.p.A. di una partecipazione di controllo in Acquedotto Poiana S.p.A. rappresenta una prima fase del processo di aggregazione, propedeutica a una seconda fase che si concluderà con l'incorporazione di Acquedotto Poiana S.p.A. in CAFC S.p.A. entro il 31.12.2033.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti (e)	271,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	14.594.656,00
Compensi amministratori	62.049,00
Compensi componenti organo di controllo	54.080,00

Importi in euro		Importi in euro			
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		FATTURATO			
		2023	2022	2021	
2023	5.291.207,00	A1)	54.305.207,00	48.756.179,00	47.975.021,00
2022	4.613.232,00	A5)	16.366.248,00	15.754.581,00	12.784.472,00
2021	1.352.966,00	A dedurre contr.c/es. e c/imp	11.399.835,00	10.182.628,00	9.743.150,00
2020	2.620.096,00	Tot.Fatturato	59.271.620,00	54.328.132,00	51.016.343,00
2019	3.693.198,00	FATTURATO MEDIO	54.872.031,67		

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

CAFC SpA rispetta pienamente i requisiti stabiliti per il suo mantenimento dal D.Lgs. 175/2016 e non rientra in alcuna delle ipotesi di criticità ivi previste dall'art. 20, c. 2, ai fini della predisposizione di eventuali provvedimenti di razionalizzazione. La società persegue una costante azione di controllo e contenimento dei propri costi di funzionamento in attuazione ai programmi e alle direttive stabiliti da ARERA e dall'Autorità di Governo dell'Ambito (AUSIR) posto che l'attività svolta è dalle stesse strettamente programmata, regolata, approvata e monitorata. La società opera nell'ambito degli obiettivi specifici di contenimento dei costi di funzionamento, ivi compresi quelli per il personale, fissati e condivisi dai soci ai sensi dell'art. 19, c. 5 del D.Lgs. 175/2016. Ai sensi della LR 5/2016, in Friuli V.G., dal 2017 è operativa "AUSIR", Autorità d'Ambito (regionale) di governo dei servizi di gestione integrata sia idrico che dei rifiuti, subentrata alle Consulte d'Ambito, definitivamente cessata con il 30/06/2019.

Azioni da intraprendere:

La gestione della società è sottoposta alle direttive e alle forme di vigilanza e controllo di un ampio ed articolato modello organizzativo di settore attuato dall'AUSIR quale Ente di governo dell'Ambito e dall'ARERA. Non compete ai singoli Comuni soci intraprendere azioni specifiche ed autonome posto che le loro attribuzioni si configurano unicamente all'interno delle forme di rappresentanza stabilite dall'art. 8 della LR 5/2016 (Assemblee Locali) oltre all'esercizio congiunto del controllo analogo.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
	CAFC S.P.A.	Diretta	Gestione Servizio Idrico Integrato		Già precedentemente, alla luce dei criteri per la revisione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 era stata riscontrata la strategicità e la piena regolarità della partecipazione in CAFC SpA
					La partecipazione azionaria in CAFC SpA è strettamente necessaria all'espletamento con modalità in-house di cui all'art. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 (soppressi dal 01/07/2023 ai sensi del D.Lgs. 36/2023) e all'art.16 del D.Lgs. 175/2016 del servizio idrico integrato
					CAFC SpA rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata di cui all'art. 5 posto il principio di unicità della gestione del servizio come stabilito dal suo Ente di governo. La società non rientra in alcuna ipotesi di intervento di cui all'art. 20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016.
					CAFC SpA è formalmente e pienamente riconosciuto quale unico gestore d'ambito del SII cui sono destinate a confluire, secondo modalità che verranno fissate dal competente Ente di governo (ora AUSIR), le residue gestioni tutt'ora temporaneamente in capo ad altri soggetti salvaguardati.
					A fronte di alti livelli di qualità, le tariffe praticate dalla società per i servizi erogati, regolarmente verificate e approvate dalle competenti Autorità di regolazione, sono tra le migliori a livello nazionale.
					La società presenta una situazione economico-patrimoniale storicamente e stabilmente solida e con risultati operativi di gestione regolarmente e ampiamente positivi. La situazione finanziaria risulta equilibrata e destinata a permanere tale anche in prospettiva.
					CAFC S.p.A. persegue un costante processo di efficienza relativo alla razionalizzazione dei costi secondo le direttive dell'ente di governo AUSIR e di ARERA.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

COMUNE DI COSEANO

PROVINCIA DI UDINE

Oggetto: parere sulla proposta di Consiglio Comunale avente ad oggetto “**Analisi dell’assetto complessivo delle società in cui il Comune di Coseano detiene partecipazioni dirette o indirette. Approvazione della relazione di cui all’art. 20, comma 4 D.Lgs. 175/2016 e del Piano di razionalizzazione di cui all’art. 20 commi 1 e 2 D. Lgs 175/2016.**”;

Il Revisore dei Conti del Comune di Coseano (Ud), ai sensi e per gli effetti dell’art. 239, comma 1, lett.b) del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267

VISTA:

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale riportata in oggetto;

CONSIDERATO

che l’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RILEVATO

- che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha provveduto ad effettuare la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute;
- che la norma prevede che venga annualmente relazionato sull’attuazione del piano, entro il 31/12 dell’anno successivo, con trasmissione del relativo documento alla competente sezione di controllo della Corte dei conti;

VISTO

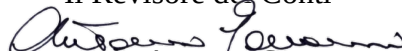
- la sostanziale conferma di quanto precedentemente deliberato, con la sola modifica della “novità” della citata integrazione CAFC e Acquedotto Poiana;
- l’ampio contenuto della bozza di delibera ed il materiale alla stessa allegato, rinviando e richiamandone i contenuti;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di delibera citata in oggetto

Coseano 7 dicembre 2024

Il Revisore dei Conti


Dott. Antonio Gonano